



«ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE OdV Onlus»

STATUTO

Arezzo, 23 maggio 2015

«ASSOCIAZIONE RONDINE CITTADELLA DELLA PACE»

*

STATUTO

*

Preambolo

Nel 1977, il Vescovo di Arezzo S.E. Mons. Telesforo Cioli affida ad alcune giovani famiglie l'uso della chiesa del paese di Rondine e di alcune strutture ad essa adiacenti, da alcuni anni in stato di abbandono; nasce la Comunità di Rondine, che si impegna ad iniziare la ricostruzione del piccolo borgo. Negli anni successivi, si uniscono al nucleo fondatore i giovani di altre due Comunità, animate da alcuni membri della primitiva Comunità di Rondine: la Comunità del Sacro Cuore nel 1979 e la Comunità Giovanile di Saione nel 1984. Rondine diviene luogo di formazione, specialmente per giovani e famiglie, e luogo di accoglienza e servizio in favore di persone e famiglie in difficoltà. Nel 1990, le tre Comunità si federano nella "Associazione Rondine", in modo da potersi dotare, pur nel rispetto dello specifico di ciascuna, di uno strumento giuridico in grado di consentire la gestione comune di Rondine. Gli anni successivi vedono moltiplicarsi numerose iniziative e svilupparsi intensi rapporti con l'Unione Sovietica, divenuta poi Federazione Russa, fino allo scoppio nel 1995 della prima guerra in Cecenia, circostanza in cui l'Associazione si adopera per una prima tregua. Accredidata come "comune amica" del popolo russo e del popolo ceceno, nel 1997, l'Associazione trasforma la propria denominazione in "Associazione Rondine-Cittadella della Pace" e decide di accogliere cinque studenti provenienti dalla Cecenia e dalla Russia, dando vita allo Studentato Internazionale. Il borgo, ristrutturato gradualmente fin dagli inizi, riceve un nuovo impulso. Un luogo, un'idea, una prospettiva concreta di civiltà ha ormai preso consistenza.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1. Denominazione

1. E' costituito ai sensi della legislazione nazionale italiana l'ente avente forma giuridica di associazione denominata "Associazione Rondine Cittadella della Pace, organizzazione di volontariato e organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero, in breve, "Associazione Rondine Cittadella della Pace OdV Onlus" ovvero "Associazione Rondine Cittadella della Pace" ovvero "Associazione Rondine" ovvero anche solo "Rondine" ("Associazione").

Art. 2. Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Italia, nel Comune di Arezzo, in località Rondine n. 1.
2. L'Associazione può istituire sedi amministrative diverse dalla sede legale, sedi operative, sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero e opera senza vincoli territoriali.

Art. 3. Durata

1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4. Oggetto associativo: finalità e settori

1. L'Associazione è liberamente costituita al fine di svolgere attività di volontariato e quindi al fine di svolgere attività da prestarsi in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. In particolare, l'Associazione persegue lo scopo di promuovere una cultura di pace che sia in grado di dare un contributo al tema della risoluzione dei conflitti mediante la testimonianza del dialogo e della pacifica convivenza, con precisazione che l'azione dell'Associazione si configura come europea, internazionale, ecumenica ed interreligiosa e si ispira contemporaneamente ai valori cristiani e universali di libertà, giustizia, verità e amore, nella convinzione che, sul fondamento di questi valori, il conflitto non degenera in violenza, ma stimola la creatività, porta a relazioni riconciliate e rende possibile la creazione di uno spazio laico reso libero dalla cultura della legalità e in grado di accogliere il confronto di tutti e di tutte le opinioni, senza distinzioni di sorta e senza limitazioni di prospettiva..
2. L'Associazione svolge le proprie attività e quelle connesse e strumentali esclusivamente nei seguenti settori:
 - a) beneficenza;
 - b) istruzione;
 - c) formazione;
 - d) sport dilettantistico;
 - e) tutela e promozione di cose di interesse artistico;
 - f) tutela e promozione della cultura e dell'arte;
 - g) tutela dei diritti civili;
 - h) tutela dell'ambiente;
 - i) ricerca scientifica;
 - j) attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;
 - k) dialogo ecumenico ed interreligioso;
 - l) accoglienza di persone provenienti da Paesi o Regioni in conflitto o in cui vi siano condizioni di tensione politica o sociale, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, età, condizione economica o sociale;
 - m) apertura della comunità locale in tutte le sue articolazioni alle opportunità e alle responsabilità derivanti dall'incontro con la realtà internazionale;
 - n) comunicazione e diffusione delle idee dell'Associazione.

Art. 5. Interpretazione

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati.

2. Lo statuto è interpretato conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di interpretazione della legge e del contratto.

Titolo II – Associati e partecipanti diversi dagli Associati

Art. 6. Associati

1. Può essere Associato qualsiasi persona fisica maggiore di anni 16, cittadino italiano o straniero o apolide, senza distinzione di sesso, etnia, cultura, lingua o religione, che dia prova di condividere le finalità perseguite dall'Associazione.
2. Chiunque intenda essere ammesso quale Associato ha l'onere di presentare all'Associazione domanda di ammissione in forma scritta o telematica. La domanda di ammissione è esaminata dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso accettata.
3. Gli Associati sono titolari del diritto di intervento e del diritto di voto in Assemblea e hanno diritto di ottenere informazioni in ordine all'attività posta in essere dall'Associazione.
4. Gli Associati sono tenuti al pagamento annuale della quota associativa, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e sono tenuti allo svolgimento delle attività dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
5. La qualità di Associato non è trasmissibile e si perde al verificarsi delle seguenti cause: (a) recesso; (b) morte; (c) esclusione per morosità; (d) esclusione per indegnità. Il recesso da parte dell'Associato deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione e ha effetto alla scadenza dell'esercizio associativo in corso, purché la comunicazione sia stata spedita almeno un mese prima. La morte dell'Associato non determina il trasferimento della qualità di Associato agli eredi o alle persone che gli succedono nei relativi diritti. L'esclusione dell'Associato per morosità è disposta dal Consiglio di Amministrazione qualora l'Associato non abbia pagato la quota associativa per due anni consecutivi; la delibera di esclusione per morosità ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Associato escluso della relativa comunicazione, che deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; entro i suddetti trenta giorni, l'Associato escluso può depositare ricorso contro la delibera di esclusione innanzi all'Arbitro ovvero può provvedere al pagamento delle proprie pendenze. L'esclusione dell'Associato per indegnità è disposta dal Consiglio di Amministrazione qualora l'Associato abbia adottato un comportamento palesemente contrastante con le finalità dell'Associazione; la delibera di esclusione per indegnità ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Associato escluso della relativa comunicazione, che deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; entro i suddetti trenta giorni, l'Associato escluso può depositare ricorso contro la delibera di esclusione innanzi all'Arbitro.

Art. 7. Volontari

1. Le persone fisiche che non possono ovvero non vogliono essere qualificate come “Associati” possono svolgere le attività dell’Associazione come meri Volontari, il cui status è istituito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il principio che i Volontari devono svolgere le attività dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. I Volontari sono riconosciuti come componente essenziale dell’Associazione.

Art. 8. Lavoratori

1. L’Associazione può concludere contratti di lavoro subordinato ovvero autonomo esclusivamente con persone diverse da quelle qualificabili come Associati e come meri Volontari ed esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

Titolo III – Organi

Art. 9. Elenco

1. Per l’esercizio delle proprie attività, l’Associazione si avvale dei seguenti organi:
 - a) l’Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) i Vice-Presidenti;
 - d) il Consiglio di Amministrazione;
 - e) gli organi amministrativi delegati (Amministratori Delegati e/o Comitati Esecutivi);
 - f) l’organo di controllo interno (Revisore o Collegio dei Revisori);
 - g) l’Arbitro.
2. Ai fini del presente statuto. L’ordinamento dell’Associazione è ispirato a principi di democraticità, trasparenza e pluralismo. Le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 10. Assemblea

1. L’Assemblea è organo necessario dell’Associazione. L’Assemblea è organo collegiale composto da tutti gli Associati, personalmente o in persona dei relativi legali rappresentanti o dei soggetti da essi all’uopo delegati.
2. All’Assemblea è attribuito il potere deliberativo nelle materie riservate alla sua competenza dallo statuto. L’Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria a seconda dell’oggetto delle deliberazioni. L’Assemblea in sede ordinaria delibera: (a) sull’approvazione del programma annuale; (b) sull’approvazione del bilancio d’esercizio; (c) sull’istituzione e sulla disciplina di speciali categorie di Associati; (d) sulla determinazione del numero degli Amministratori e dei Revisori; (e) sulla nomina del Presidente, degli Amministratori, dei Revisori e dell’Arbitro; (f) sulla revoca del Presidente, degli Amministratori, dei Revisori e dell’Arbitro; (g) sull’esperimento dell’azione di responsabilità contro il Presidente, gli Amministratori, i Revisori e l’Arbitro.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera: (a) sulle modificazioni dello statuto; (b) sullo scioglimento dell'Associazione; (c) sulla nomina dei liquidatori; (d) sulla devoluzione del patrimonio ad enti.

3. L'Assemblea esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate:
- a) L'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio; se il Presidente non provvede, la convocazione è ordinata dall'Arbitro su ricorso di ciascun Associato; se l'Arbitro non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun Associato. L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati entro dieci giorni dalla richiesta; se il Presidente non provvede, la convocazione è ordinata dall'Arbitro su ricorso di ciascun Associato; se l'Arbitro non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun Associato. L'Assemblea è convocata nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza sia in prima convocazione sia in seconda convocazione e l'indicazione dell'ordine del giorno, insieme al modulo per la delega di voto; entro dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso deve essere pubblicato nel sito web dell'Associazione ovvero deve essere comunicato a tutti gli Associati con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; in assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti gli Associati.
 - b) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da un Vice-Presidente o, in ulteriore mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente dell'Assemblea nomina il segretario dell'Assemblea, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario dell'Assemblea a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario dell'Assemblea e trascritto in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
 - c) Ciascun Associato ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dall'Associato: (i) mediante partecipazione diretta all'Assemblea, (ii) mediante partecipazione indiretta all'Assemblea per corrispondenza. Il diritto di voto può essere esercitato dall'Associato: (i) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto in Assemblea, (ii) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica, (iii) a mezzo rappresentante; l'esercizio del diritto di voto a mezzo rappresentante presuppone il

conferimento di delega scritta ad altro Associato che, complessivamente, non può rappresentare in Assemblea più di dieci Associati.

- d) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo della metà degli Associati e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione non richiede alcun quorum costitutivo e richiede il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti; l'Assemblea straordinaria in prima convocazione richiede il quorum costitutivo della metà degli Associati e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione richiede il quorum costitutivo di un quarto degli Associati e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti; l'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione ovvero sulla devoluzione del patrimonio richiede lo speciale quorum costitutivo e deliberativo dei tre quarti degli Associati, in qualunque convocazione.

Art. 11. Presidente

1. Il Presidente è organo necessario dell'Associazione. Il Presidente è organo monocratico composto da una persona fisica. Il Presidente è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione e presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra gli Associati.
2. E' ineleggibile alla carica di Presidente: (a) il minore; (b) l'interdetto; (c) l'inabilitato; (d) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato. E' incompatibile con la carica di Presidente: (a) la carica di Revisore; (b) la carica di Arbitro; (c) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Presidente.
3. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
4. Il Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessaria gratuità della carica.
5. La carica di Presidente cessa al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca da parte dell'Assemblea che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa. Quando il Presidente cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. Quando il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca, allora qualunque Associato ha il potere di convocare l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Presidente.
6. Il Presidente è civilmente responsabile del proprio operato verso l'Associazione secondo le norme del mandato ed è tenuto al risarcimento del danno quando non adempia ai doveri ad esso imposti dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze. L'azione di responsabilità

contro il Presidente è deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dall'Associato che si faccia parte diligente.

7. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza legale, interna ed esterna, sostanziale e processuale, dell'Associazione e il potere di convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può delegare totalmente o parzialmente il potere di rappresentanza a singoli Amministratori. In caso di delega del potere di rappresentanza, si presume che il Presidente conservi il potere di rappresentanza disgiuntamente con la persona fisica delegata, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di rappresentanza a più persone fisiche, si presume che esse abbiano facoltà di esercitare il potere di rappresentanza disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario. La decisione di delega deve essere comunicata dal Presidente al Consiglio di Amministrazione, che ne prende atto e ne recepisce il contenuto nella prima riunione utile successiva alla decisione.
8. Il Presidente esercita le proprie competenze individualmente.

Art. 12. Vice-Presidenti.

1. I Vice-Presidenti sono organi necessari dell'Associazione. I Vice-Presidenti sono uno ovvero due e ciascuno di essi è organo monocratico composto da una persona fisica. Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori.
2. E' ineleggibile alla carica di Vice-Presidente: (a) il minore; (b) l'interdetto; (c) l'inabilitato; (d) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato. E' incompatibile con la carica di Vice-Presidente: (a) la carica di Revisore; (b) la carica di Arbitro; (c) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Vice-Presidente.
3. Il Vice-Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
4. Il Vice-Presidente ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessaria gratuità della carica.
5. La carica di Vice-Presidente cessa al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca da parte dell'Assemblea che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa. Quando il Vice-Presidente cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo Vice-Presidente. Quando il Vice-Presidente cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca, allora qualunque Amministratore ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla nomina del nuovo Vice-Presidente.
6. Il Vice-Presidente è civilmente responsabile del proprio operato verso l'Associazione secondo le norme del mandato ed è tenuto al risarcimento del danno quando non adempia ai doveri ad esso imposti dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze. L'azione di responsabilità

contro il Vice-Presidente è deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dall'Associato che si faccia parte diligente.

7. Al Vice-Presidente è affidata la funzione surrogatoria e di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
8. Il Vice-Presidente esercita le proprie competenze individualmente.

Art. 13. Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo necessario dell'Associazione. Il Consiglio di Amministrazione è organo collegiale composto da un numero dispari di persone fisiche compreso tra undici e quindici. Il numero degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea. E' componente di diritto del Consiglio Direttivo e presidente di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente dell'Associazione. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea tra gli Associati.
2. E' ineleggibile alla carica di Amministratore: (a) il minore; (b) l'interdetto; (c) l'inabilitato; (d) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato. E' incompatibile con la carica di Amministratore: (a) la carica di Revisore; (b) la carica di Arbitro; (c) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Amministratore.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun Amministratore è rieleggibile.
4. Ciascun Amministratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessaria gratuità della carica.
5. La carica di Amministratore cessa al verificarsi delle seguenti cause: (a) scadenza del termine; (b) dimissioni; (c) morte; (d) revoca da parte dell'Assemblea che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa. Quando un Amministratore cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo Amministratore. Quando un Amministratore cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca, allora (i) se gli Amministratori rimasti in carica sono più della metà degli Amministratori nominati, allora gli Amministratori superstiti nominano un sostituto che rimane in carica fino alla successiva riunione dell'Assemblea, che potrà confermarlo o sostituirlo; (ii) se gli Amministratori rimasti in carica sono meno della metà degli Amministratori nominati, allora gli Amministratori superstiti convocano l'Assemblea affinché provveda alla nomina di un sostituto, che rimane in carica fino alla scadenza del termine degli Amministratori in carica all'atto della nomina; (iii) se gli Amministratori sono tutti cessati, allora qualunque Associato convoca l'Assemblea affinché provveda alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
6. Gli Amministratori sono civilmente responsabili del loro operato verso l'Associazione secondo le norme del mandato e sono tenuti al risarcimento del danno quando non adempiano ai doveri ad essi imposti dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. La responsabilità civile degli Amministratori è solidale, ma la responsabilità non si estende all'Amministratore che abbia

manifestato il proprio dissenso e lo abbia fatto annotare negli appositi verbali. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata dall'Assemblea ordinaria ed è esercitata dall'Associato che si faccia parte diligente.

7. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di amministrazione dell'Associazione e il potere consultivo e di indirizzo generale in tutte le materie, con esclusione di quelle riservate dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare totalmente o parzialmente il potere di amministrazione a singoli Amministratori. In caso di delega del potere di amministrazione, si presume che il Consiglio Direttivo conservi il potere di amministrazione disgiuntamente con il soggetto delegato, salvo patto contrario. In caso di delega del potere di amministrazione a più soggetti, si presume che essi abbiano facoltà di esercitare il potere di amministrazione disgiuntamente tra loro, salvo patto contrario. Il Consiglio di Amministrazione non può delegare il potere di amministrazione nelle seguenti materie: (a) ammissione degli Associati; (b) esclusione degli Associati; (c) determinazione dell'ammontare della quota associativa; (d) nomina dei Vice-Presidenti; (e) recepimento del contenuto della decisione del Presidente in ordine alle deleghe del potere di rappresentanza in favore di singoli Amministratori; (f) delega del potere di amministrazione a singoli Amministratori; (g) indizione delle elezioni generali; (h) nomina degli Associati delegati a rappresentare l'Associazione negli organi di enti; (i) proposta all'Assemblea su istituzione e disciplina di speciali categorie di Associati; (j) istituzione e disciplina dello status della persona fisica non qualificabile come Associato e qualificabile come mero Volontario; (k) istituzione e disciplina dello status della persona fisica non qualificabile né come Associato né come mero Volontario, che partecipi a qualsiasi altro diverso titolo alle attività dell'Associazione; (l) istituzione e disciplina delle unità organizzative e nomina del relativo responsabile; (m) nomina del Direttore Generale;
8. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie competenze collegialmente secondo le regole di seguito indicate:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli Amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il presidente non provvede, la convocazione è ordinata dall'Arbitro su ricorso di ciascun Amministratore; se l'Arbitro non provvede, la convocazione è ordinata dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun Amministratore. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno; almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, l'avviso deve essere comunicato a tutti gli Amministratori e a tutti i Revisori con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. In assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, il Consiglio di

Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono intervenuti tutti gli Amministratori e tutti i Revisori.

- b) La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da un Vice-Presidente o, in ulteriore mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
- c) Ciascun Amministratore ha diritto di intervento e ha diritto ad un solo voto. Il diritto di intervento può essere esercitato dall'Amministratore: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione, (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione per corrispondenza o per via telefonica o telematica. Il diritto di voto può essere esercitato dall'Amministratore: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto in riunione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telefonica o telematica.
- d) Il Consiglio di Amministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli Amministratori e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti.

Art. 14. Organi amministrativi delegati (Amministratori Delegati e/o Comitati Esecutivi)

1. Gli organi amministrativi delegati sono organi eventuali dell'Associazione. Gli organi amministrativi delegati possono essere organi monocratici composto da una persona fisica ("Amministratori Delegati") ovvero organi collegiali composti da tre o cinque persone fisiche ("Comitati Esecutivi"). Gli organi amministrativi delegati devono essere istituiti dal Consiglio di Amministrazione e sono organi interni al medesimo Consiglio di Amministrazione. I componenti degli organi amministrativi delegati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori, con precisazione che, in caso di istituzione di un Comitato Esecutivo, il relativo presidente è nominato dal medesimo Comitato Esecutivo a maggioranza alla sua prima riunione.
2. E' ineleggibile alla carica di componente degli organi amministrativi delegati il medesimo novero di persone fisiche che sono ineleggibili alla carica di Amministratore. E' incompatibile con la carica di componente degli organi amministrativi delegati il medesimo novero di persone fisiche che sono incompatibili con la carica di Amministratore.
3. I componenti degli organi amministrativi delegati durano in carica per il tempo stabilito nella delibera di nomina, comunque non superiore alla durata della carica di Amministratore, e ciascun componente è rieleggibile.
4. I componenti degli organi amministrativi delegati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessaria gratuità della carica.

5. La carica di componente degli organi amministrativi delegati cessa secondo le disposizioni in materia di cessazione dalla carica degli Amministratori in quanto compatibili.
6. I componenti degli organi amministrativi delegati sono civilmente responsabili del loro operato verso l'Associazione secondo le disposizioni in materia di responsabilità degli Amministratori in quanto compatibili.
7. Agli organi amministrativi delegati sono attribuiti il potere di amministrazione totale o parziale dell'Associazione in forza di delega concessa dal Consiglio di Amministrazione.
8. Se sono istituiti gli Amministratori Delegati, essi esercitano le proprie competenze individualmente. Se sono istituiti i Comitati Esecutivi, essi esercitano le proprie competenze collegialmente secondo le disposizioni in materia di funzionamento del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

Art. 15. Organo di controllo interno (Revisore o Collegio dei Revisori)

1. L'organo di controllo interno è organo necessario dell'Associazione. L'organo di controllo interno può essere un organo monocratico composto da una persona fisica ("Revisore") ovvero un organo collegiale composto da tre persone fisiche ("Collegio dei Revisori"). Il numero dei Revisori è stabilito dall'Assemblea. I Revisori sono nominati dall'Assemblea tra gli Associati ovvero tra i non Associati, comunque tra i cittadini italiani iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero all'albo dei revisori legali dei conti, con precisazione che, in caso di istituzione di un Comitato dei Revisori, il relativo presidente è nominato dal medesimo Comitato Esecutivo a maggioranza alla sua prima riunione.
2. E' ineleggibile alla carica di Revisore: (a) il minore; (b) l'interdetto; (c) l'inabilitato; (d) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato. E' incompatibile con la carica di Revisore: (a) la carica di Presidente; (b) la carica di Amministratore; (c) la carica di Arbitro; (d) la carica di Direttore Generale; (e) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Revisore.
3. Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
4. Il Revisore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessaria gratuità della carica.
5. La carica di Revisore cessa secondo le disposizioni in materia di cessazione dalla carica degli Amministratori in quanto compatibili.
6. I Revisori sono civilmente responsabili del loro operato verso l'Associazione secondo le disposizioni in materia di responsabilità degli Amministratori in quanto compatibili.
7. Ai Revisori è attribuito il potere di controllo contabile e di legittimità sugli atti di amministrazione posti in essere dagli organi preposti e, a questo fine, gli è attribuito il potere di effettuare ispezioni presso i soggetti cui è applicabile lo statuto e di richiedere ad essi informazioni ed

esibizione di documenti. Ai Revisori è attribuito il dovere di redigere la relazione ex art. 2429 c.c., da allegare al progetto di bilancio d'esercizio.

8. Se il Revisore è uno, questi esercita le proprie competenze individualmente. Se i Revisori sono tre, essi esercitano le proprie competenze collegialmente secondo le disposizioni in materia di funzionamento del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

Art. 16. Arbitro

1. L'Arbitro è organo necessario dell'Associazione. L'Arbitro è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dall'Assemblea. L'Arbitro può essere Associato ovvero non Associato. L'Arbitro deve essere iscritto all'albo degli avvocati ovvero appartenere al ruolo dei notai, dei magistrati ordinari, dei ricercatori o dei professori associati o ordinari in materie giuridiche.
2. E' ineleggibile alla carica di Arbitro: (a) il minore; (b) l'interdetto; (c) l'inabilitato; (d) il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato. E' incompatibile con la carica di arbitro: (a) la carica di Presidente; (b) la carica di Vice-Presidente; (c) la carica di Amministratore; (d) la carica di componente di organi amministrativi delegati; (e) la carica di Revisore; (f) la carica di Direttore Generale; (g) qualunque altra carica che per motivi di legittimità o di opportunità sia in palese contrasto con la carica di Arbitro.
3. L'Arbitro dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
4. L'Arbitro ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio, ferma restando la necessaria gratuità della carica.
5. La carica di Arbitro cessa secondo le disposizioni in materia di cessazione dalla carica degli Amministratori in quanto compatibili.
6. L'Arbitro è civilmente responsabile del proprio operato verso l'Associazione secondo le disposizioni in materia di responsabilità degli Amministratori in quanto compatibili.
7. All'Arbitro è attribuito il potere di conciliare e risolvere le controversie tra Associati e tra Associati e Associazione.
8. L'Arbitro esercita le proprie competenze individualmente secondo le regole di seguito indicate:
 - a) Tutti gli Associati possono adire l'Arbitro per la tutela dei diritti derivanti dalla partecipazione all'Associazione.
 - b) L'Associato che intende adire l'arbitro ha l'onere di spedire con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero di depositare presso la sede legale dell'Associazione e all'attenzione dell'Arbitro una domanda scritta contenente: (i) indicazione di nome e cognome dell'attore; (ii) indicazione di nome e cognome del convenuto; (iii) indicazione delle norme associative che si ritengono violate; (iv)

affermazione dei fatti costituenti violazione delle norme associative; (v) prova dei fatti affermati; (vi) indicazione del contenuto del provvedimento richiesto.

- c) Entro sessanta giorni dal ricevimento o dal deposito della domanda, l'Arbitro convocherà le parti con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento per l'espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione. In caso positivo, le parti concludono un contratto di transazione che riproduce il contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti con l'attività di conciliazione dell'Arbitro. In caso negativo, l'Arbitro e le parti concorderanno le regole procedurali volte a garantire il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, la parità delle stesse, la terzietà dell'Arbitro e la ragionevole durata del processo arbitrale.
- d) Il processo arbitrale si svolge secondo le regole concordate tra le parti e l'Arbitro e si conclude con lodo irrituale e secondo equità. Il lodo emesso dall'Arbitro è configurabile come contratto di transazione vincolante le parti in quanto riconducibile alla volontà negoziale delle parti manifestata per il tramite dell'Arbitro quale loro mandatario. Il lodo emesso dall'Arbitro è trascritto in apposito registro tenuto a cura dell'Arbitro.
- e) Qualsiasi controversia che non possa essere sottoposta all'Arbitro ai sensi dello statuto sarà soggetta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Tribunale di Arezzo.

Art. 17. Modalità di nomina del Presidente, degli Amministratori, dei Revisori e dell'Arbitro.

- 1. Gli Associati maggiorenni in possesso dei necessari requisiti previsti dallo statuto sono titolari del diritto di elettorato passivo e possono candidarsi alle elezioni generali.
- 2. Le elezioni generali sono indette dal Consiglio di Amministrazione ogni tre esercizi; la delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sono indette le elezioni generali deve contenere la convocazione dell'Assemblea ordinaria, l'indicazione di giorno ora e luogo dell'assemblea, l'indicazione dell'ordine del giorno con specifica menzione della indizione delle elezioni generali e l'invito a tutti gli Associati in possesso dei necessari requisiti previsti dallo statuto a depositare le candidature presso la sede legale o amministrativa dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza; la delibera è affissa presso la sede legale o amministrativa dell'Associazione ed è comunicata con avviso a tutti gli Associati entro i trenta giorni che precedono la data fissata per l'adunanza con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve contenere il modulo per la delega di voto.
- 3. L'Associato che intende candidarsi alla carica di Presidente dell'Associazione deve depositare presso la sede legale o amministrativa dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza un documento scritto contenente l'indicazione del proprio nome e una lista di candidati alla carica di Amministratore in numero massimo pari alla metà degli Amministratori da eleggere, escluso il Presidente, con le sottoscrizioni autografe di tutti i candidati.

4. L'Associato che intende candidarsi alla carica di Amministratore può aderire alla lista depositata dall'Associato che intende candidarsi alla carica di Presidente o può depositare presso la sede legale o amministrativa dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza un documento scritto contenente l'indicazione del proprio nome con sottoscrizione autografa; se i candidati non di lista sono un numero inferiore al numero necessario per raggiungere il numero degli Amministratori determinato dall'Assemblea, tutti gli Associati sono di diritto candidati alla carica di Amministratore, ma, per poter produrre i relativi effetti, l'eventuale elezione deve essere accettata.
5. L'associato che intende candidarsi alla carica di Revisore deve depositare presso la sede legale dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza un documento scritto contenente l'indicazione del proprio nome con sottoscrizione autografa; se alla scadenza del termine i candidati sono un numero inferiore al numero necessario per raggiungere il numero dei Revisori determinato dall'Assemblea, il Presidente dell'Associazione delega un Associato che non sia componente di alcun organo ad acquisire il consenso di persone fisiche Associate o non Associate e in possesso dei necessari requisiti alla presentazione della candidatura tardiva direttamente in sede assembleare.
6. L'Associato che intende candidarsi alla carica di Arbitro deve depositare presso la sede legale dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza un documento scritto contenente l'indicazione del proprio nome con sottoscrizione autografa; se alla scadenza del termine, non esistono candidati, il Presidente dell'Associazione delega un Associato che non sia componente di alcun organo ad acquisire il consenso di persone fisiche Associate o non Associate e in possesso dei necessari requisiti alla presentazione della candidatura tardiva direttamente in sede assembleare.
7. Nel giorno ora e luogo fissati per le elezioni generali, l'assemblea è presieduta dal Decano; si considera Decano l'Associato più anziano intervenuto in Assemblea; egli nomina il segretario dell'Assemblea e, con il suo ausilio, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione dell'Assemblea e illustra le candidature.
8. Una volta illustrate le candidature, il Decano coordina le votazioni per l'elezione del Presidente e degli Amministratori di lista; ciascun Associato ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di una sola lista; la lista che ottiene durante la prima votazione i due terzi dei voti degli intervenuti consente l'elezione del Presidente e degli Amministratori di lista collegati; nel caso in cui la prima votazione non abbia consentito il raggiungimento del quorum deliberativo, si procede tramite ballottaggio tra le due liste che nella prima votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti; la lista che ottiene durante la seconda votazione il maggior numero di voti consente l'elezione del Presidente e degli Amministratori di lista collegati.
9. Una volta eletto il Presidente, questi sostituisce il Decano alla presidenza dell'assemblea e provvede a coordinare le votazioni per l'elezione dei restanti Amministratori; ciascun Associato ha diritto di esprimere a favore dei candidati tante preferenze quanti sono gli Amministratori da

eleggere; i candidati che ottengono durante la votazione il maggior numero di voti sono eletti Amministratori.

10. Una volta eletti tutti gli Amministratori, il presidente dell'Assemblea provvede a coordinare le votazioni per l'elezione dei Revisori; ciascun Associato ha diritto di esprimere a favore dei candidati tante preferenze, quanti sono i Revisori da eleggere; i candidati che ottengono durante la votazione il maggior numero di voti sono eletti Revisori.
11. Una volta eletti tutti i Revisori, il presidente dell'Assemblea provvede a coordinare le votazioni per l'elezione dell'Arbitro; ciascun Associato ha diritto di esprimere a favore dei candidati una sola preferenza; il candidato che ottiene durante la votazione il maggior numero di voti è eletto Arbitro.
12. Una volta eletto l'Arbitro, il presidente dell'Assemblea accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario dell'assemblea a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal Decano, dal presidente dell'Assemblea e dal segretario dell'assemblea e trascritto in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Titolo IV – Attività

Art. 18. Unità organizzative.

1. Per l'esercizio delle proprie attività, l'Associazione può articolarsi in unità organizzative. Ai fini del presente statuto, per unità organizzativa si intende un'articolazione centrale o periferica che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, dell'Associazione e che esercita direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'Associazione.
2. Le unità organizzative sono istituite e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, che ne specifica la denominazione.
3. Le unità organizzative sono coordinate da una persona fisica responsabile nominata dal Consiglio di Amministrazione, che ne specifica la denominazione.

Art. 19. Direttore Generale.

1. Per l'esercizio delle attività di alta gestione e del relativo coordinamento, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di una persona fisica, denominata Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale collabora con gli organi dell'Associazione al fine di consentire l'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi.

Titolo VI – Disposizioni patrimoniali

Art. 20. Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà dell'Associazione;
 - b) riserve costituite con utili o avanzi di gestione;
 - c) donazioni accettate;
 - d) eredità accettate con beneficio di inventario;
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a) quote associative;
 - b) contributi provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, locali, nazionali o internazionali finalizzati al sostegno delle attività dell'Associazione;
 - c) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
 - e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

Art. 21. Esercizio associativo

1. L'esercizio associativo inizia il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno solare.

Art. 22. Bilancio d'esercizio e sua approvazione

1. Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico d'esercizio. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione ex art. 2429 c.c. del'organo di controllo interno.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:
 - a) il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione deve redigere il progetto di bilancio;
 - c) il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere il progetto di bilancio all'organo di controllo interno;
 - d) l'organo di controllo interno deve redigere la relazione ex art. 2429 c.c.;
 - e) l'organo di controllo interno deve depositare il progetto di bilancio e la relazione ex art. 2429 c.c. presso la sede legale dell'Associazione entro i quindici giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea;
 - f) i singoli Associati possono prenderne visione;
 - g) l'Assemblea può approvare, rigettare o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame.
3. L'Associazione non può distribuire tra gli Associati né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, i quali devono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di

quelle direttamente connesse e al perseguimento delle finalità e nei settori risultanti dall'oggetto associativo.

Art. 23. Scioglimento e devoluzione dei beni

1. Costituiscono cause di scioglimento dell'Associazione:
 - a) conseguimento dello scopo associativo;
 - b) impossibilità sopravvenuta di conseguimento dello scopo associativo;
 - c) venir meno della pluralità degli Associati protratta per sei mesi;
 - d) delibera di scioglimento dell'Assemblea in sede straordinaria.
2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione dell'Associazione, ma determina l'entrata dell'Associazione in stato di liquidazione.
3. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea straordinaria deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia dell'Assemblea, i liquidatori sono nominati dall'Arbitro su ricorso di ciascun Associato; se l'Arbitro non provvede, i liquidatori sono nominati dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun Associato.
4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo non può essere ripartito tra gli Associati, ma deve essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identici o analoghi settori o comunque a soggetti che perseguano fini di pubblica utilità.
5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, l'Associazione deve considerarsi estinta.